

Title	Sul recente progetto di introduzione del sistema di partecipazione del popolo alla giustizia penale in Giappone
Author(s)	Matsuda, Takeshi
Citation	Osaka University Law Review. 50 P.71-P.80
Issue Date	2003-02
Text Version	publisher
URL	<a href="http://hdl.handle.net/11094/5817">http://hdl.handle.net/11094/5817</a>
DOI	
rights	
Note	

***Osaka University Knowledge Archive : OUKA***

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/>

## Sul recente progetto di introduzione del sistema di partecipazione del popolo alla giustizia penale in Giappone

Takeshi MATSUDA<sup>1)</sup>

### 1. *Le caratteristiche del vigente sistema processuale penale giapponese*

L'attuale codice di procedura penale giapponese è entrato in vigore nel 1948 e non è stato cambiato fino allo scorso secolo, fatte salve alcune piccole modifiche di carattere tecnico<sup>2)</sup>.

Questo quarto codice "moderno" di procedura penale ha introdotto nel nostro paese<sup>3)</sup> parecchi istituti ispirati al sistema anglosassone<sup>4)</sup>: ad esempio, l'abolizione della figura del giudice istruttore, il rafforzamento della difesa penale; il divieto di inviare gli atti investigativi al giudice (sesto comma dell'art. 256), l'adozione del sistema del "count" (l'art. 256) e della "hear-say rule" (l'art. 320), e così via. In questo modo, si credeva che il nuovo codice avesse introdotto il c.d. sistema accusatorio.

Ma l'introduzione di tale sistema non è stata affatto completa. Sono rimaste, infatti, notevoli tracce del sistema inquisitorio: non è ancora prevista la presenza del difensore all'interrogatorio da rendere innanzi alla polizia giudiziaria ovvero innanzi al pubblico ministero ma contestualmente è riconosciuto l'utilizzo di quelle dichiarazioni; si ammette il principio dell'opportunità dell'azione penale sebbene non sia previsto alcun controllo sull'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e infine l'ampia eccezione della "hear-say rule" ecc.

Ci si lamenta, infatti, che i principi accusatori, cioè il principio di oralità, immediatezza e contraddittorio nel dibattimento, non siano attuati nella pratica.

---

1) Professore associato dell'Università di Osaka.

2) La legislazione penale in Giappone è stata per lungo tempo inattiva. Ma la situazione sta ora cambiando. Recentemente vi sono stati parecchi interventi legislativi importanti nell'ambito della procedura penale, relativi all'intercettazione della comunicazione per le indagini e alla protezione dei testi e della facoltà della persona offesa nella procedura penale.

3) Il primo codice "moderno" di procedura penale giapponese, ispirato tendenzialmente al *Code d'instruction criminelle* francese di quell'epoca, fu emanato nel 1882. In seguito ci furono interventi legislativi nel 1890 e nel 1922 ispirati invece al codice tedesco.

4) Di fatto era da registrare l'intervento diretto nella redazione del codice da parte delle forze di occupazione americane (il GHQ: *General Head Quarter*).

L'esercizio molto attento dell'azione penale da parte del p.m. e l'utilizzazione frequente delle prove "scritte" (soprattutto gli atti delle indagini preliminari) nel dibattimento hanno reso da molti anni la percentuale delle sentenze di assoluzione inferiore allo 0,1 %. Questa cifra porta a ritenere che, in realtà, l'imputato è considerato già colpevole quando il pubblico ministero esercita l'azione penale e che il dibattimento diventi solamente un rito di ripetizione dell'accertamento del fatto già acquisito durante le indagini preliminari.

Alcuni hanno ritenuto che la causa fosse da individuare nel fatto che non sia prevista la partecipazione popolare alla giustizia penale, fattore che è invece considerato una delle caratteristiche più importanti nel sistema anglosassone.

Il sistema vigente di procedura penale giapponese è infatti caratterizzato dall'assenza quasi totale della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia penale<sup>5)</sup>. Tuttavia anche in Giappone, esisteva una volta la giuria: Fu introdotta dalla legge n. 50 del 1923 (*baisin-in ho*). Sebbene essa possedesse molti difetti, fra cui la mancanza della vincolarità del verdetto pronunciato dalla giuria alla sentenza che comunque veniva emessa dai giudici togati. Ne è stato poi sospeso l'utilizzo a partire dal 1943, e in tal modo in Giappone la giustizia penale è stata monopolio dei professionisti per tanti anni.

Pareva oltremodo difficile introdurre la partecipazione diretta del popolo alla giustizia penale. Anzitutto, le condizioni "fisiche" del sistema non erano adatte: C'erano relativamente pochi magistrati e avvocati rispetto al numero dei casi da trattare e il principio della concentrazione non valeva che sulla carta. Inoltre, l'istruzione dibattimentale dipendeva molto dalle prove scritte. Tutte queste situazioni rendevano quindi difficile la partecipazione alla giustizia dei non esperti in legge. Mancavano poi le condizioni "psicologiche": molti esperti in materia e praticanti (soprattutto i magistrati) credevano che la cultura giuridica giapponese non fosse molto adeguata alla partecipazione diretta del popolo. In tal modo la discussione non venne affrontata finché non fu proposta la nuova legislazione.

## **2. La riforma dell' istituto giuridico e l'introduzione del sistema "saiban-in"**

Tuttavia oggi la situazione sopra esposta sta cambiando drasticamente. Il governo ha convocato nel luglio 1999 il Consiglio per la riforma dell'istituto giuridico (*Siho-seido Kaikaku Singhi-kai*; Judicial Reform Council), consiglio il cui

---

5) L'unica eccezione è il "*Kensatsu-shinsa-kai*", la commissione per il riesame delle decisioni di archiviazione del pubblico ministero. È composta da 11 membri scelti a sorte dalle liste elettorali, ma la loro funzione di controllo non è completa poiché la decisione della commissione non è comunque vincolante.

compito è quello di delineare il grande progetto di questa riforma<sup>6)</sup>. Esso ha pubblicato “la Relazione” il 12 giugno 2001<sup>7)</sup>. Quest’ultima concerne di fatto tutti gli ambiti del sistema giuridico<sup>8)</sup>, ma vi si trovano anche molte proposte di riforma che riguardano proprio la procedura penale<sup>9)</sup>, fra cui l’introduzione del sistema della partecipazione del popolo al processo penale (*saiban-in seido*).

Il Consiglio ha ritenuto che la partecipazione diretta del popolo alla giustizia penale sia indispensabile per “rafforzare la base popolare della giustizia”. Secondo la loro opinione, “si deve introdurre nuovamente il sistema in cui il popolo partecipa direttamente alla formazione del contenuto della decisione cooperando con i giudici togati, in modo che la decisione rifletta più fedelmente il buon senso del popolo”<sup>10)</sup>. Non si tratta del ritorno alla giuria che esisteva prima della guerra, bensì dell’introduzione di un “nuovo” sistema di partecipazione del popolo alla giustizia penale.

La realizzazione di questo obiettivo impone l’elaborazione di diversi aspetti poiché la Relazione non dà che un quadro molto generale dell’istituto. A questo scopo, il 28 febbraio 2002, è stata convocata una Commissione composta da undici esperti<sup>11)</sup> incaricata di elaborare e redigere una stesura delle relative leggi (*Saiban-in seido - Keiji Kento-kai*). La Commissione ha tenuto sinora dieci conferenze e i loro atti sono stati pubblicati sul relativo sito Internet<sup>12)</sup>. In questo modo si possono seguire quasi “in diretta” le vicende della riforma.

### 3. *La cognizione della Corte*

Il Consiglio intende introdurre “il nuovo istituto di partecipazione del popolo al processo che costituisce il cuore della giustizia” non in tutti i processi ma solo “in

6) Per l’elenco dei membri, vedi <http://www.kantei.go.jp/foreign/judiciary/member.html> (in inglese).

7) Consultabile anche presso il sito <http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html>, in giapponese, oppure in inglese, presso <http://www.kantei.go.jp/foreign/judiciary/2001/0612report.html>.

8) La *Relazione* contiene infatti sia le proposte di riforma della procedura civile, del sistema di formazione dei giuristi e delle organizzazione giuridica nonché la proposta di riforma della procedura penale.

9) Le altre proposte riguardano lo snellimento della procedura, l’attivazione dei principi accusatori (principio di oralità, di immediatezza e di concentrazione) nel dibattimento, il consolidamento della garanzia del diritto di nominare un difensore d’ufficio, il rafforzamento del controllo sull’azione penale, l’introduzione delle misure per assicurare la cooperazione dei testi, la riforma delle misure cautelari e dell’interrogatorio, ecc.

10) *Relazione*, p. 102.

11) Per l’elenco dei membri, vedi <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/saibanin/06meibo.html> (in giapponese).

12) Vedi <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/06saibanin.html> (in giapponese).

determinati casi penali”<sup>13)</sup>.

Per decidere la competenza soprattutto “materiale” della Corte<sup>14)</sup>, negli atti è stato precisato che la competenza deve essere limitata al reato “grave” per cui è prevista la pena relativamente grave, salvo certi casi particolari, per esempio quelli relativi alla criminalità organizzata o al terrorismo in cui esiste il pericolo di offesa o minaccia ai *saiban-in*. È stato aggiunto che l’attribuzione dei casi alla Corte non deve dipendere né dalla circostanza in cui l’imputato ammette o nega la contestazione, poiché i *saiban-in* (giudici non togati) partecipano anche alla decisione sull’entità della pena, né dalla volontà dell’imputato di non essere giudicato dai giudici popolari dato che il sistema verrebbe introdotto per il popolo oppure per il miglioramento dell’istituto giuridico piuttosto che per ogni imputato.

Per quanto riguarda la gravità del reato che verrebbe attribuito alla competenza della Corte, il Consiglio afferma che si deve tenere conto del numero dei casi che dovranno essere trattati dalla Corte per evitare un carico eccessivo, indicando come esempio “i reati attualmente attribuiti obbligatoriamente alla competenza di un Tribunale collegiale,<sup>15)</sup> oppure i reati per cui è prevista la pena di morte o l’ergastolo”.

Nella Commissione alcuni membri ritengono che la competenza deve essere “moderata” e comunque limitata al “reato doloso mortale”, cercando così di evitare che un carico di lavoro eccessivo gravi sui giudici popolari; altri invece credono che i reati attualmente conosciuti da un Tribunale collegiale debbano di regola essere attribuiti alla Corte dal punto di vista dell’interesse del pubblico. Anche per l’eccezione della criminalità organizzata o del terrorismo (o anche di “reato economico complicato”), vi è controversia sul fatto che un reato di questo tipo debba essere o meno categoricamente escluso dalla competenza della Corte<sup>16)</sup>.

Statisticamente si stimano, nell’arco di un anno, circa 2500 casi di “reato doloso mortale” e 4500 di reato conosciuti da un Tribunale collegiale. Il problema è se tutti questi casi possono essere trattati in un dibattimento con i *saiban-in*. Inoltre, per i reati conosciuti dal Tribunale collegiale, il dibattimento dura allo stato attuale per 7,1 mesi e si apre l’udienza 5,3 volte in media<sup>17)</sup>. Se non cambia la situazione, i *saiban-in* saranno in carica in media 5 giorni durante 7 mesi. Si suppone, tuttavia,

---

13) *Relazione*, p. 102.

14) Su questo punto vedi sempre la *Relazione* alla p. 106.

15) Per l’elenco dei reati conosciuti obbligatoriamente dal Tribunale collegiale, vedi [http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/saibanin/dai4/4siryou\\_list.html](http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/saibanin/dai4/4siryou_list.html) (in giapponese).

16) La discussione relativa è stata affrontata nella quarta conferenza della Commissione (11 giugno 2002).

17) Le cifre relative sono calcolate in base alle statistiche della Corte Suprema del 2000.

che la condizione stessa cambierà: il principio di concentrazione verrà attuato dopo l'aumento del numero dei giuristi e la riforma generale dell'amministrazione della giustizia.

#### **4. Il ruolo dei giudici togati e non togati**

Il Consiglio ha precisato che il significato della partecipazione dei *saiban-in* risiede nella ripartizione della responsabilità e nella condivisione delle conoscenze ed esperienze mediante la comunicazione reciproca fra esperti e non esperti di legge. Inoltre il Consiglio afferma nella Relazione che i giudici togati e i *saiban-in* devono partecipare insieme alla deliberazione, non solo nell'accertamento del fatto ma anche nella determinazione della pena; si dovrà invece ulteriormente verificare se essi debbano partecipare anche alla decisione sui problemi tecnici, per esempio sulle questioni di costituzionalità, di legge o procedurali<sup>18)</sup>.

È chiaro che il Consiglio non intende escludere totalmente il giudice togato dalla delibera o dalla votazione<sup>19)</sup>. A questo punto, si è sicuri che si tratta dell'introduzione di un sistema di *sansin-in* (scabinato) piuttosto che di un sistema di *baisin-in* (giuria)<sup>20)</sup>. Rimane il problema su come debba "ripartirsi la responsabilità" fra i giudici togati e quelli non togati.

Nella Commissione, la maggioranza dei membri sostiene che la questione di diritto e quella procedurale debbano essere di regola attribuite alla decisione del giudice togato, ferma restando la possibilità di sentire le opinioni dei *saiban-in* su tali questioni<sup>21)</sup>.

#### **5. Composizione della Corte e modalità di votazione**

Il problema della composizione di una futura Corte con i *saiban-in* è uno dei temi più controversi. La Relazione del Consiglio ha precisato che il nuovo sistema deve assicurare che i giudici popolari "cooperino con i giudici togati ripartendosi il compito", e che "partecipino positivamente ed effettivamente alla formazione del

18) *Relazione*, p. 103.

19) Il co. 2 dell'art. 37 della Costituzione del 1946 (quella vigente) garantisce all'imputato il diritto di essere giudicato davanti a un "giudice" imparziale. La Costituzione (soprattutto il cap. 6 che tratta le regole sulla "giustizia") non presuppone, e dunque non prevede, alcun forma di partecipazione diretta del popolo alla giustizia. Per questo si pensa che il "*saiban-in*" non rientri nella categoria di "giudice" (*saiban-kan*) nel senso proprio espresso dalla Costituzione e sarebbe quindi *contro* la costituzione istituire legalmente una Corte composta solo da *saiban-in*.

20) Con il "*saiban-in*" (sicuramente un neologismo del Consiglio), si intende creare un nuovo sistema non tenendo molto conto della nomenclatura esistente di *baisin-in* (giuria) o *sansin-in* (scabinato). Ma si può dire che il nuovo sistema sarà più simile al *sansin-in*.

21) La discussione relativa è stata affrontata nella quarta conferenza della Commissione.

contenuto di decisione”<sup>22)</sup>. Per soddisfare questo requisito, sarà di fatto molto importante la composizione della Corte e il procedimento di deliberazione o di votazione.

Si aggiunge inoltre che, per decidere le quote di giudici togati e non togati che compongono la Corte, si deve tenere conto anche dell’ampiezza della competenza materiale della Corte e del carico fisico ed economico dei giudici popolari. Per quanto riguarda la modalità di votazione, il Consiglio ha precisato che la decisione sfavorevole all’imputato non deve risultare dalla maggioranza composta solo dai giudici togati oppure solo dai *saiban-in*<sup>23)</sup>.

Sulla composizione della Corte, cioè sul numero di giudici togati e non togati, esiste una grande divergenza d’opinione fra i giuristi: l’Avvocatura richiede un notevole numero di *saiban-in*, mentre l’atteggiamento dei magistrati su questo punto è in genere molto più cauto. Anche all’interno della Commissione<sup>24)</sup> le opinioni sono divise principalmente in due correnti: una ritiene che la Corte debba essere composta di almeno tre giudici togati mentre il numero di *saiban-in* debba essere ristretto (ne basterebbero 2 o 3). Si afferma, cioè, che la Corte ha bisogno di essere abbastanza “compatta” per assicurare una deliberazione organizzata. L’altra sostiene che è, invece, necessario fare entrare circa 10-12 *saiban-in* nella Corte per riflettere sufficientemente il “buon senso popolare” nella decisione.

Sulla modalità di votazione, la maggioranza delle opinioni nella Commissione sostiene che è sufficiente la maggioranza semplice, cioè più della metà dei voti, per dichiarare la colpevolezza, fermo restando che la decisione sfavorevole all’imputato non deve risultare da una maggioranza composta solo da giudici togati oppure solo da *saiban-in*.

## **6. L’elezione dei *saiban-in* e il loro obbligo**

Per quanto riguarda i requisiti dei *saiban-in* e il loro procedimento di reclutamento, la Relazione del Consiglio ha precisato che essi devono essere eletti da una lista estratta a sorte basata sulle normali liste elettorali “poiché al popolo devono essere dati in ugual modo l’occasione e l’obbligo di partecipare alla giustizia”. La Relazione menziona anche la necessità di un meccanismo proprio per assicurare un giusto processo davanti ad una Corte “imparziale”, per esempio i requisiti, l’incompatibilità e la ricsuzione dei candidati. Si aggiunge inoltre che i *saiban-in* devono essere scelti non per ogni sessione ma per ogni caso concreto

---

22) *Relazione*, p. 102.

23) Vedi sempre la *Relazione*, a p. 103.

24) La discussione è stata affrontata sempre nella quarta conferenza della Commissione.

onde evitare di oberarli con incarichi eccessivi, fermo restando che i dibattimenti devono sempre essere conclusi dallo stesso collegio<sup>25)</sup>.

Sul “meccanismo” per assicurare una Corte “imparziale”<sup>26)</sup>, due principali opinioni si confrontano nella Commissione<sup>27)</sup>. La prima ritiene che sarebbe conveniente istituire una “commissione per l’elezione” e fare in modo che essa escluda i candidati incompetenti o inadeguati<sup>28)</sup>, fermo restando che le liste generali dei *saiban-in* sono formate tramite estrazione a sorte dalle liste elettorali. In questo caso, occorre assicurare l’imparzialità di tale commissione<sup>29)</sup>. L’altra opinione crede invece che sia meglio vagliare previamente e dettagliatamente i requisiti e l’incompatibilità dei *saiban-in*. Sulla necessità di ammettere alle parti del processo il diritto di ruscare i candidati, tutti i membri sono invece d’accordo. Esiste tuttavia una controversia sull’ammissibilità della ruscatura in assenza di motivazione.

Il Consiglio ha inoltre precisato che occorre obbligare il *saiban-in* a presenziare il caso nel quale ha svolto la sua funzione per un certo periodo, fatti salvi seri motivi di salute. La Relazione menziona altresì la necessità dell’obbligo di mantenere il segreto e di un diritto ad una indennità, compresa anche quella di viaggio e soggiorno, nonché il bisogno di prevedere le misure per assicurare la giusta funzione e la sicurezza del *saiban-in*.

Anche nella Commissione è stata discussa la misura ragionevole e propria per assicurare la presenza dei *saiban-in*. Alcuni membri hanno proposto l’introduzione di una sanzione per mancata presentazione senza giustificato motivo, anche se altri non sono d’accordo su una simile proposta sostenendo che, non avrebbe senso “forzare” qualcuno a partecipare seriamente alla giustizia penale.

Su questo punto è stata sottolineata anche la possibilità di sollevare una questione costituzionale<sup>30)</sup>. L’obbligo del compito sotto pena di sanzione grave e

---

25) Su questo punto vedi la *Relazione* a p. 105.

26) Il diritto dell’imputato a essere giudicato davanti a un giudice imparziale è garantito dagli artt. 32 e 37 della Costituzione. Tuttavia, non è sicuro che la Costituzione ponga dubbi sulla indipendenza, la neutralità e l’imparzialità dei *saiban-in*, dato che nessuna regola prevede la partecipazione diretta del popolo alla giustizia. Per la discussione fatta dalla Commissione su questo argomento, vedi anche <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/saibanin/dai6/6gijiroku.html>

27) Vedi la quinta conferenza della Commissione (10 luglio 2002).

28) Si tratta dell’esclusione di persone con certi tipi di handicap o di membri e simpatizzanti di organizzazioni criminali e religiose fanatiche, ecc., nonché di persone che possano avere certi legami con le parti.

29) È stata proposta una commissione composta da giudice, pubblico ministero e avvocato.

30) Il problema di costituzionalità è stato discusso nella sesta conferenza della Commissione (3 settembre 2002).



senza alcuna possibilità di refusione violerebbe infatti l'art. 18 della Costituzione, che vieta l'assoggettamento del popolo a un "servizio doloroso" contro la sua volontà, salvo per una sanzione contro un reato, oppure violerebbe addirittura il diritto fondamentale poiché significherebbe l'imposizione a qualcuno del compito contro la sua coscienza o la sua credenza religiosa.

Vengono menzionati anche il problema dell'obbligo da parte del *saiban-in* di mantenere il segreto e della protezione della *privacy* del candidato.

### **7. L'Appello contro la sentenza di una Corte con i Saiban-in**

Il Consiglio ha confermato che deve essere riconosciuto il diritto delle parti di appellare la sentenza della Corte con motivi riguardanti l'accertamento del fatto e la determinazione della pena. Tuttavia, riguardo alla concreta composizione e la procedura del dibattimento della Corte di secondo grado, la Relazione del Consiglio resta aperta: indica solamente la necessità di esaminare ulteriormente il problema tenendo conto del rapporto con la composizione della Corte di primo grado<sup>31)</sup>. Questo compito è dunque affidato totalmente alla Commissione.

La Relazione del Consiglio presuppone comunque che la sentenza di primo grado debba essere motivata "sostanziosamente": viene precisato che la motivazione deve essere sostanzialmente uguale a quella del Tribunale composto solo da giudici togati e che deve essere redatta dal giudice togato sulla base del risultato della deliberazione<sup>32)</sup>.

Per la composizione della Corte d'Appello, parecchi membri della Commissione sostengono che essa debba essere composta solo da giudici togati<sup>33)</sup>.

La ragione principale di tale posizione è che, attualmente, la funzione fondamentale del secondo grado non è un *Novum iudicium*, cioè un nuovo giudizio sul fatto, bensì una critica della ragionevolezza della sentenza di primo grado (*Revisio prioris instantiae*), che tenga conto dei motivi proposti dalle parti: i *saiban-in*, non essendo infatti esperti di legge, non sono molto adeguati per questo tipo di compito. Viene inoltre menzionata una difficoltà pratica: il distretto della Corte d'Appello è abbastanza vasto e sarebbe difficile assicurare la presenza di un *saiban-in* che abita lontano dalla sede della Corte. Si ritiene quindi che per soddisfare l'esigenza di "rafforzare la base popolare della giustizia", almeno per

---

31) Vedi la *Relazione*, alle pp. 107 e 108.

32) Anche sulla procedura di redazione della motivazione della sentenza, esiste controversia se questa debba e possa essere firmata dai *saiban-in* dopo che essi l'abbiano letta. Su questo punto vedi la sesta conferenza della Commissione.

33) Il tema è stato discusso sempre nella sesta conferenza della Commissione.

adesso sia sufficiente cominciare con una Corte d'Appello composta solo da giudici togati.

Tuttavia è presente, in seno alla Commissione, anche un'opinione completamente diversa: anche la Corte d'Appello, almeno quando funziona come secondo grado della Corte con i *Saiban-in*, dovrà essere composta non solo da giudici togati ma anche da giudici non togati dato che potrà annullare o riformare la sentenza di primo grado. Ma al momento attuale questa opinione rimane di una minoranza all'interno della Commissione.

Per conciliare queste due tesi, si è anche proposto di far partecipare i *saiban-in* solo quando è previsto l'annullamento o la riforma.

Tutti i membri della Commissione sono comunque d'accordo nel segnalare una questione: se alla Corte d'Appello composta solo da giudici togati è ammesso annullare o riformare una sentenza dichiarata con la partecipazione del popolo, non solo rinviando il caso al giudice di primo grado ma anche emettendo una propria sentenza<sup>34)</sup>, non presupporrebbe ciò una superiorità dei giudici togati rispetto ai *saiban-in*? Per risolvere questo dubbio, anche i sostenitori della Corte d'Appello formata solo da giudici togati hanno proposto di limitare il ricorso a questo tipo di composizione ai soli casi di appello per errori molto gravi o di imporre al giudice di rinviare il caso al primo grado qualora venisse annullata o riformata la sentenza.

Esiste inoltre controversia sul tema se il giudizio di rinvio in caso di annullamento o riforma della sentenza di primo grado debba essere costituito come una nuova istruzione, dall'inizio, sul fatto oppure come una continuazione del giudizio precedentemente formulato.

## 8. Conclusioni

Il Consiglio ha indicato giustamente che, per assicurare una "partecipazione positiva ed effettiva dei *saiban-in* alla giustizia penale", è indispensabile una riforma generale del dibattimento. L'udienza penale che sta attualmente funzionando in Giappone non è affatto adeguata alla partecipazione diretta del popolo: l'udienza non si apre infatti continuativamente e l'istruzione dipende molto

---

34) Nel sistema vigente la Corte di secondo grado può dichiarare la sua propria sentenza quando annulla la sentenza di primo grado solo in via eccezionale (v. l'art. 400 c.p.p.). Questa eccezionalità è considerata coerente alla "struttura" di *revisio prioris instantiae* del secondo grado.

Tuttavia in pratica, soprattutto quando l'appello riguarda solo la determinazione della pena (e la maggior parte dei casi di appello avviene con questo tipo di motivo), la Corte di secondo grado dichiara spesso la sua propria sentenza annullando la sentenza di primo grado per evitare che il processo diventi troppo lungo.

dalle prove scritte<sup>35)</sup>.

La Relazione è consapevole della necessità di realizzare un dibattito concentrato e sostanzioso per facilitare la partecipazione dei *saiban-in*. Per questo, la Relazione sottolinea l'importanza della preparazione delle parti per il dibattito<sup>36)</sup> e la realizzazione del principio di oralità e di immediatezza.

Tuttavia, non sarà mai possibile realizzare queste condizioni se non si trova la soluzione al problema della mancanza di operatori della giustizia e per una migliore amministrazione della giustizia penale in genere. Dunque, l'introduzione del sistema dei *saiban-in* non deve essere considerata come una riforma isolata; va riguardata invece sempre nel contesto di una riforma totale dell'istituto giuridico intero.

Anche i membri della Commissione sono consapevoli del fatto che il successo dell'introduzione della partecipazione popolare alla giustizia penale dipende interamente dalla riforma del dibattito<sup>37)</sup>. Sono state presentate non poche proposte riguardanti soprattutto una riforma per facilitare i *saiban-in* a capire l'andamento stesso dell'istruzione dibattimentale, ad esempio la visualizzazione delle prove tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la riforma dell'esposizione introduttiva del dibattito dalle parti<sup>38)</sup>, la modifica della modalità di assunzione delle prove scritte ed una misura per evitare la sospensione lunga del dibattito a causa di una perizia<sup>39)</sup>.

Il governo ha pubblicato il programma della riforma il 19 marzo 2002. Secondo quest'ultimo, le relative legislazioni devono essere fatte entro il 30 novembre 2004. A questo scopo, la Commissione procederà presto ad ulteriori esami, più concreti e dettagliati, sul nuovo sistema. Bisognerà quindi seguire attentamente lo sviluppo della discussione.

---

35) *Relazione*, p. 107.

36) In concreto, il Consiglio propone di riformare il sistema della nomina del difensore d'ufficio, di istituire il procedimento predibattimentale per la preparazione e di migliorare la garanzia del *discovery* per la difesa degli atti delle indagini preliminari.

37) La discussione relativa è stata affrontata nella quinta e nella sesta conferenza della Commissione.

38) L'esposizione introduttiva del dibattito è attualmente eseguita in maniera "narrativa": È stato fatto notare che un'esposizione tramite un elenco di punti da discutere sarebbe più facile da capire per i *saiban-in*.

39) La perizia – soprattutto quella psichiatrica – è una delle cause più importanti della sospensione del dibattito. Per questo si discute l'introduzione del nuovo sistema di perizia in cui si può disporre la perizia anticipatamente, qualora sia prevista una sospensione lunga del dibattito. Si tratta di un istituto simile alla perizia prevista dal co. 2 dell'art. 392 del codice di procedura penale italiano.